

Allegato " " all'atto raccolta numero

STATUTO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione GAL BARIGADU GUILCER".

L'Associazione acquisirà personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000. L'associazione è costituita quale Gruppo di Azione locale in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Art. 2 - SEDE

1. L'associazione ha sede legale e operativa a Ghilarza, alla Via Matteotti, angolo Via Santa Lucia. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dei Comuni associati alla Associazione GAL BARIGADU GUILCER.

Art. 3 - FINALITÀ (OGGETTO)

L'Associazione GAL BARIGADU GUILCER intende promuovere e sostenere i processi di sviluppo locale in qualsiasi settore di attività dell'area compresa nell'Unione dei Comuni del Barigadu e del Guilcer, valorizzando le risorse e le specificità locali ed utilizzando a tal fine tutti i programmi di sviluppo comunitari, regionali, locali, operando con una prospettiva di sviluppo multisettoriale e di rafforzamento dei partenariati locali, pubblici, privati e misti, attivati dagli attori pubblici e privati del territorio del Barigadu e del Guilcer, anche attraverso la cooperazione con altri territori e partenariati regionali, nazionali e comunitari.

Una particolare attenzione sarà indirizzata alla creazione delle condizioni per la crescita economica e sociale delle aree rurali, da attuarsi con misure e azioni che possano consentire la creazione di opportunità occupazionali ed il mantenimento di quelle esistenti, grazie al miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese conseguente all'attuazione della

Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) del PSR 2014/2020 e comunque delle strategie di sviluppo locale di tipo

partecipativo.

Con tale scopo generale l'Associazione si propone di realizzare tutte le azioni e gli interventi necessari e possibili per lo sviluppo socio economico sostenibile, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati, operando per:

- elaborare programmi di sviluppo con particolare attenzione allo sviluppo rurale;
- gestire sovvenzioni e finanziamenti derivanti da programmi ed iniziative internazionali, nazionali, regionali e locali;
- assistenza tecnica allo sviluppo ed in particolare allo sviluppo rurale;
- assistenza tecnica agli operatori delle attività produttive di qualsiasi settore;
- promuovere la prosperità economica e sociale del territorio di riferimento e aggiungere valore ai prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e di tutto il sistema produttivo locale;
- preservare e incrementare l'occupazione nel settore dell'agricoltura, dell'allevamento, del turismo sostenibile e di tutti gli altri sistemi produttivi locali, sostenendo la diversificazione e la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti dei settori individuati;
- promuovere la qualità dell'ambiente naturale, agrario e lacustre, per favorire la conservazione della biodiversità, con particolare riguardo ai siti della Rete europea Natura 2000 (SIC e ZPS);
- promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone rurali, con particolare riguardo all'area del PO INTERREG Marittimo-Maritime, di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia, 2014-2020 e del programma Eni Cbc Med, finanziato dall'Ue tramite lo Strumento europeo di vicinato (European Neighbourhood Instrument - ENI) nel periodo 2014-2020 e da ogni strumento finanziario coerente con le finalità del GAL BARIGADU GUILCER promosso dalla UE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Sardegna;
- valorizzare il patrimonio naturale, storico, culturale e archeologico nonché le tradizioni popolari e gli antichi mestieri e saperi dell'area di riferimento;
- favorire la tutela del paesaggio agrario, con riferimento alla Convenzione Europea del Paesaggio adottata dal Consiglio d'Europa nel 2000 ("Carta di Firenze");
- valorizzare i prodotti agricoli locali e favorire l'accesso a nuovi mercati e a nuove forme di commercializzazione;
- favorire negli operatori e nel sistema agricolo l'utilizzazione di nuovi know how e nuove tecnologie per

aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi dei territori coinvolti;

- promuovere la nascita di nuovi prodotti, processi e servizi che includono specificità locali nonché sistemi integrati per lo sfruttamento ecosostenibile delle risorse locali e naturali dei territori coinvolti;

- svolgere attività mirate e a carattere esperienziale di orientamento, formazione e aggiornamento professionale;

- promuovere e realizzare attività innovative per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio LEADER del Barigadu e del Guilcier;

- promuovere le pari opportunità, l'inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali, l'integrazione tra le diversità culturali;

- sostenere le piccole e medie imprese, l'artigianato e i prodotti locali;

- promuovere il sostegno per il micro credito e nuove forme di finanza etica;

- favorire le diverse forme di rete e di aggregazione delle imprese, con particolare riguardo alla forma del contratto di rete tra imprese del settore agricolo e dei settori economici integrabili (turismo, agroalimentare, artigianale, ambiente, servizi e pesca);

- promuovere la Green e Blue Economy, favorire lo sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia) e della gestione sostenibile dei rifiuti;

- orientare e assistere le piccole e medie imprese nell'individuazione e utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari;

- stipulare convenzioni a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, per la gestione di sovvenzioni destinate a cofinanziare iniziative produttive nel contesto di riferimento del PdA;

- organizzare, promuovere e fornire adeguata assistenza per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere, mostre e mercati, all'estero e in Italia;

- promuovere la legalità, l'emersione del lavoro sommerso e la trasparenza;

- favorire i percorsi di certificazione di qualità dei prodotti e servizi in agricoltura e nel turismo e di certificazione ambientale (sistemi di gestione ambientale);

- promuovere e favorire la semplificazione delle procedure amministrative a favore delle imprese;

- promuovere attività di diffusione delle iniziative attraverso adeguati convegni, discussioni e approfondimenti della strategia di sviluppo locale;

- promuovere il coinvolgimento attivo e permanente degli stakeholder locali in strategie e percorsi di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), con la sperimentazione di

metodologie innovative;

- fornire servizi e assistenza agli Enti locali e alle pubbliche amministrazioni;
- attivare sportelli per orientare, consigliare e sostenere i giovani, le donne e le fasce sociali svantaggiate che desiderino avviare un'attività;
- promuovere attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione alla sostenibilità della popolazione locale e di diffusione della cultura della sostenibilità destinate alla popolazione, agli enti pubblici e alle piccole e medie imprese, con il coinvolgimento e la valorizzazione del ruolo territoriale e multifunzionale dei Centri di Educazione Ambientale e Sostenibilità (CEAS);
- promuovere la disseminazione delle buone pratiche (best practices) e delle esperienze maturate in altri contesti territoriali a livello regionale, nazionale ed Europeo;
- incentivare l'utilizzo di studi, piani e progetti di fattibilità quali strumenti di crescita delle imprese locali del settore agricolo, artigianale, manifatturiero, del turismo, dei servizi e della pesca e di tutte le altre filiere e sistemi produttivi locali;
- promuovere la ricerca scientifica applicata a favore dell'innovazione nel settore agricolo, artigianale, manifatturiero, del turismo, dei servizi, della pesca e di tutte le altre filiere e sistemi produttivi locali e la conservazione dell'ambiente naturale;
- svolgere attività di ricerca, promozione e gestione delle risorse finanziarie aggiuntive destinate allo sviluppo economico, sociale e culturale del settore dell'agricoltura;
- promuovere e organizzare eventi culturali, artistici e musicali, anche a carattere laboratoriale ed esperienziale, finalizzati alla valorizzazione della Cultura rurale, ambientale, turistica ed enogastronomica, con il coinvolgimento attivo delle comunità locali;
- promuovere la riqualificazione urbana dei luoghi rurali, con il protagonismo delle comunità e delle imprese locali e di sponsor a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, l'Associazione potrà compiere direttamente o tramite terzi qualsiasi operazione finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale nonché stipulare accordi, assumere partecipazioni ed interessenze in società ed enti che perseguono scopi sociali analoghi ed affini agli scopi dell'Associazione, aderire alla costituzione di nuovi consorzi o a consorzi esistenti con altre imprese operanti nello stesso settore.

L'Associazione potrà, inoltre, partecipare ad altre politiche, programmi e azioni di sviluppo regionali, nazionali e comunitari, ed in particolare, senza che l'elenco costituisca

limitazione, a valere dei seguenti fondi strutturali o programmi comunitari:

- Fondo Sociale Europeo (FSE);
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020;
- POR FESR Regione Sardegna, 2014-2020;
- programmi di cooperazione transnazionale e transfrontaliera ENI Mediterraneo e INTERREG Marittimo-Maritime;
- Progetto LIFE;
- Altri fondi europei, nazionali o regionali.

L'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Eventuali utili conseguiti dalle attività svolte saranno reinvestiti per il conseguimento delle finalità associative.

Gli Associati si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza della normativa che disciplina gli interventi cofinanziati, e si impegnano sin d'ora a rispettarla in tutte le sue articolazioni e le successive eventuali integrazioni e modificazioni che dovessero intervenire, così come ogni altra disciplina che governasse altri tipi di finanziamenti a cui l'associazione accedesse.

Resta espressamente inteso tra le parti che le attività progettuali svolte dalla partnership rispettano, ciascuna per la sua condizione giuridica, le indicazioni previste dalla normativa dell'Unione Europea e di quella italiana.

A livello decisionale almeno il 50% deve essere rappresentato da portatori di interessi socio-economici locali privati. Nessun singolo gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto.

Art. 4 - DURATA

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2037 e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

L'associazione, nell'attuazione del PdA, opera esclusivamente a vantaggio dei territori e delle popolazioni nell'ambito dei Comuni eleggibili che appartengono alla Unione dei Comuni del Barigadu e del Guilcier, il cui territorio è incluso integralmente nell'area di intervento del Piano stesso.

Art. 5 - AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ

L'Associazione dovrà, in via prioritaria, indirizzare le proprie iniziative di sviluppo del settore agricolo, del turismo sostenibile, artigianale, manifatturiero e di tutte le altre filiere e sistemi produttivi locali, al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione nel territorio LEADER ricadente nella zona di intervento ammissibile dell'Unione dei Comuni del Barigadu e del Guilcier di cui fanno parte i seguenti comuni eleggibili:

-
-

-
-
-

Art. 6 - ATTIVITÀ

1. L'Associazione perseguirà le finalità di cui all'art. 3 del presente statuto, ponendo in essere le attività necessarie alla definizione e attuazione della strategia di sviluppo locale basata sui settori produttivi locali e del turismo sostenibile e a tal fine dovrà indirizzare le proprie iniziative e promuovere interventi operando, in particolare, nei seguenti ambiti:

- Creazione ed implementazione di un sistema di Governance del settore attraverso la costituzione di una Cabina di Regia per la politica locale dell'area Leader del Barigadu e del Guilcer;
- Animazione e sostegno dello sviluppo della zona rurale con particolare riguardo allo sviluppo integrato, diversificato e multifunzionale delle attività agricole, agrituristiche, fattorie didattiche, alla commercializzazione integrata dei prodotti agroalimentari, turistici, pesca, servizi ed artigianali, al sostegno del tessuto imprenditoriale, con particolare riguardo alle donne, ai giovani e alla problematica del ricambio generazionale, al recupero e/o alla tutela di antichi mestieri legati al territorio LEADER del Guilcer e Barigadu, al complessivo rafforzamento del ruolo di questi settori produttivi;
- Acquisizione di beni, servizi e consulenze specialistiche funzionali al conseguimento delle finalità dell'associazione;
- Iniziative formative e di assistenza tecnica dirette ai partner del gruppo e volte alla corretta ed efficace attuazione del piano di sviluppo locale e delle strategie di sviluppo di cui l'associazione è promotrice;
- Percorsi d'orientamento e formazione finalizzati all'inserimento lavorativo e al sostegno dell'occupazione;
- Percorsi di aggiornamento per la qualificazione delle professioni legate alla agricoltura, al turismo, pesca e ai mestieri in genere;
- Redazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo, consulenze e ricerche connesse ad azioni integrate intrasettoriali e intersettoriali e allo sviluppo di formule organizzative a carattere collettivo quali, a titolo d'esempio, studi e progetti relativi alla filiera agricola, oppure orizzontali rispetto a più filiere produttive, finalizzati all'introduzione di prodotti/servizi e processi produttivi innovativi; studio, pianificazione e realizzazione di esperienze pilota mirate a promuovere nuove forme organizzative, soprattutto nel settore agricolo, del turismo

sostenibile, artigianale, manifatturiero, e di tutte le altre filiere e sistemi produttivi locali;

- Qualificazione dell'offerta agroalimentare e turistica attraverso il sostegno di azioni di valorizzazione dei prodotti e del territorio anche mediante marchi di qualità;

- Divulgazione e sensibilizzazione all'educazione ambientale e alimentare per un consumo diffuso e consapevole dei prodotti agroalimentari locali;

- Promozione del turismo locale e delle piccole attività attraverso interventi sostenibili rivolti, a titolo di esempio, allo sviluppo dell'ecoturismo in ambito rurale e lacustre; alle attività di progettazione, di organizzazione e di promozione dell'offerta congiunta delle attività turistiche, ricreative e culturali dei settori; alla messa in rete e promozione congiunta dell'offerta ricettiva, ricreativa e culturale del territorio nonché degli eventi e manifestazioni che vi trovano ospitalità; promozione del recupero e adeguamento di strutture dedicate all'attività rurali (compresi agriturismo, fattorie didattiche, ecc.) per lo sviluppo dell'attività ricettiva; realizzazione di punti di sosta, di didattica e di ristoro attrezzati;

- Promozione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi di differenti territori LEADER anche attraverso l'istituzione di reti finalizzate allo scambio di esperienze ed allo sviluppo della cooperazione interregionale e transnazionale; visite guidate;

- Tirocini presso altri territori LEADER;

- Qualificazione del patrimonio agrario, archeologico, culturale ed ambientale attraverso azioni di sostegno a favore di interventi di tipizzazione architettonica e paesaggistica, recupero di tradizioni e identità culturali locali legate alla campagna; azioni volte alla fruizione integrata delle aree rurali attraverso la valorizzazione della campagna e dell'ambiente anche a finalità turistica, culturale, sportiva e ricreativa (es. centri visita, azioni di sviluppo delle strutture museali, sentieristica, ripristino aree incluse le vie di accesso e di sosta, organizzazione di spazi ed attività sportive e per il tempo libero, ecc.);

- Azioni volte al recupero del potenziale produttivo nel settore dell'agricoltura e del turismo, se danneggiato da calamità naturali o industriali (eventi riconosciuti tali attraverso apposito atto formale);

- Azioni a favore della tutela ambientale quali, a titolo di esempio, iniziative di educazione ambientale, azioni innovative di sviluppo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili nelle attività agricole e turistiche, di promozione del risparmio energetico e del recupero e riuso dei rifiuti, iniziative di sostegno alla certificazione ambientale;

- Realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale; collaborazione a riviste, periodici e altri mezzi di comunicazione; progettazione e gestione di servizi per la creazione di reti nel campo del marketing e della promozione territoriale; informazione, comunicazione anche telematica;

- realizzazione banche dati.

2. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione accessoria o connessa a quelle sopra indicate se, nell'interesse sociale, saranno ritenute necessarie dall'organo amministrativo per il perseguimento dell'oggetto sociale.

3. Resta comunque escluso l'esercizio di quelle attività professionali protette per cui è prevista l'iscrizione negli appositi albi e per le quali l'Associazione potrà effettuare apposite convenzioni con professionisti abilitati.

4. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte quelle attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dall'Associazione.

5. L'associazione, nell'attuazione del Piano di Azione, opera in conformità a quanto previsto da:

- Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020;

- Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale richiamata nel Programma suddetto.

Art. 7 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- Quote d'ingresso di cui all'art. 13 versate una tantum dagli associati al momento della costituzione o, se successivo, al momento dell'adesione;

- Riserve e accantonamenti rischi e oneri deliberate dall'assemblea dei partner;

- Apporti degli Associati;

- Contributi, lasciti, donazioni da parte di soggetti pubblici o privati.

2. Il patrimonio, nella fase iniziale, non può essere inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00) ed è incrementato da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio ed eventuali erogazioni. Ogni successiva variazione del patrimonio a seguito di nuove adesioni non comporta modificazioni dello statuto associativo.

3. Le spese per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- entrate derivanti dagli apporti dei soci, eventuali lasciti e donazioni;

- erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;

- ogni altra entrata.

Art. 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare: inizia il giorno 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo, deve essere comunicato ai partner a mezzo posta elettronica, preferibilmente certificata, ed esposto nella sede sociale affinché i soci ed i soggetti interessati ne possano prendere visione.
3. L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato nel patrimonio sociale e potrà essere reinvestito per garantire il regolare funzionamento del GAL BARIGADU GUILCER. È in ogni caso vietata la distribuzione di utili ai soci in qualunque forma.
4. Spetta al Consiglio Direttivo l'onere di presentare all'assemblea, entro il mese di novembre di ogni anno, un bilancio di previsione su base biennale.
5. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea.

Art. 9 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Revisore dei Conti;
 - la Conferenza dei Sindaci, i Forum "Turismo sostenibile" e "Filiere e innovazione".

Titolo II - GLI ASSOCIATI

Art. 10 - ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'Associazione i rappresentanti degli interessi socio-economici locali pubblici, privati e della società civile (art. 32 par. 2 lett. b del Reg. (UE) n.1303/2013).
2. Gli enti pubblici sono tutti gli enti compresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 196, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Sono rappresentanti dei settori locali di rilievo in ambito socio economico e ambientale: imprenditori agricoli, turistici, artigiani, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali dei lavoratori, associazioni ambientaliste e culturali, università, centri di ricerca, organizzazioni del terzo settore, altri rappresentanti della società civile quali persone fisiche senza distinzione di sesso, giovani e le loro associazioni.
4. Imprenditori individuali.

Art. 11 - COMPOSIZIONE SOCIALE

1. L'Associazione è composta da un numero illimitato di soci.
2. L'Associazione è aperta a soggetti pubblici e privati provenienti dai vari settori socio economici su base locale, rappresentanti interessi diversi, generali e diffusi presenti nel territorio di operatività.
3. I soci si dividono in:
 - soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo deliberando la costituzione dell'Associazione o vi aderiscano entro i trenta giorni successivi;
 - soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno all'Associazione successivamente a detto termine.
4. Tutti i soci hanno diritto di voto.
5. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

Art. 12 - AMMISSIONE NUOVI SOCI

1. L'ammissione di nuovi Associati è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo previa domanda scritta. L'ammissione è condizionata al versamento della quota associativa di ingresso stabilita dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo ogni anno in occasione dell'approvazione del bilancio nonché al rispetto di quanto previsto dalla Legge.
2. Nella domanda il richiedente, oltre ad indicare i propri elementi identificativi e requisiti, dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni già adottati dagli organi dell'Associazione e di accettarli nella loro integrità.

Art. 13 - QUOTE ASSOCIATIVE

La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo del versamento della quota associativa d'ingresso determinata come indicato al precedente articolo 12.

L'Assemblea ha il dovere di provvedere alla copertura delle spese di costituzione e di attuazione del progetto definitivo di cui all'Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development - CLLD) ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013.

Art. 14 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati sono tenuti a partecipare alle assemblee, a rispettare le deliberazioni degli organi sociali, lo Statuto ed i regolamenti interni.
2. Gli Associati si impegnano a collaborare con l'Associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e attività statutarie, assicurando le prestazioni proprie necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali.
3. Gli Associati che non partecipano per 5 volte consecutive alle assemblee, senza giustificato motivo, potranno essere esclusi con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato non è trasmissibile e può venir meno per recesso, estinzione dell'ente associato, decesso della persona fisica, esclusione e decadenza.

2. L'Associato che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo, a mezzo di posta elettronica certificata. Il recesso avrà effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia data comunicazione entro il 30 ottobre del medesimo anno.

3. Non possono essere associati e, comunque, sono esclusi di diritto:

- gli enti e le società per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa;
- gli enti e le società che sono dichiarati falliti;
- gli enti e le società che comunque abbiano interessi contrastanti con l'Associazione.

4. Il recesso e l'esclusione sono deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo e trascritti sul libro dei soci.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto al rimborso delle somme dagli stessi versate a titolo di quota associativa di adesione o quota annuale né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

La quota è ripartita fra gli altri associati ai sensi dell'art. 2609 c.c.

Titolo III - L'ASSEMBLEA

Art. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea è costituita dagli associati regolarmente iscritti.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

3. All'assemblea compete:

- Formulare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- Dare gli indirizzi per la redazione del regolamento del GAL;
- Discutere e approvare il regolamento interno del GAL ed eventuali altri regolamenti interni (es. i regolamenti per il funzionamento dei Forum "Turismo sostenibile" e "Filiera e innovazione" o quello per gli acquisti in economia) su proposta del Consiglio Direttivo;

- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo nonché, limitatamente alla prima nomina effettuata in sede di atto costitutivo, il Presidente ed il Vice Presidente;

- Verificare le attività del Consiglio Direttivo;
- Nominare, su segnalazione del Consiglio Direttivo, i componenti dei Forum "Turismo sostenibile" e "Filiera e innovazione" e delle eventuali altre Commissioni Tematiche sulla base delle candidature proposte dai membri

dell'assemblea.

- Nominare il Revisore dei conti;
- Approvare il programma annuale, i programmi pluriennali e la relazione sulle attività svolte, proposti dal Consiglio Direttivo;
- Approvare i bilanci preventivo e consuntivo su proposta del Consiglio Direttivo;
- Prendere atto dell'ingresso di nuovi soci;
- Approvare la quota d'ingresso dei nuovi soci;
- Deliberare l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- Discutere delle politiche di sviluppo e dei conseguenti indirizzi su cui il Piano si deve orientare (anche tenuto conto dei feedback sull'attuazione del Piano ottenuti attraverso l'Organismo di controllo) e prevedere momenti di ascolto e partecipazione allo scopo di una definizione ancor più precisa delle attività;
- Deliberare su tutto quanto ad essa demandato dalla legge o dal presente statuto nonché su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - SEDUTE E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno.
2. L'organismo si riunirà in seduta straordinaria:
 - su richiesta motivata del Presidente o di almeno il 10% dei soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote;
 - su deliberazione del Consiglio Direttivo, ogni qual volta ne ravvisi la necessità.
3. Le assemblee, in prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto più uno degli associati iscritti.
4. Le convocazioni delle assemblee devono essere effettuate a cura del Consiglio Direttivo per posta elettronica certificata spedita agli associati almeno cinque giorni prima dell'adunanza all'indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, degli stessi risultante dal Libro degli Associati, ovvero all'indirizzo mail comunicato/autorizzato dal socio all'associazione per la gestione formale delle comunicazioni sociali. Nella stessa lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. In caso di assenza, ciascun associato potrà farsi rappresentare, mediante conferimento di delega scritta, da uno degli altri associati. Ciascun associato potrà acquisire al massimo due deleghe. I documenti relativi devono essere conservati dall'Associazione.
6. Il diritto di intervenire all'Assemblea, anche in presenza

di delega, deve essere constatato e riconosciuto dal Presidente dell'assemblea stessa. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentate con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

7. Ogni associato ha diritto ad 1 (uno) solo voto.

8. Vengono assunte quelle decisioni prese, con voto palese, sulla base del raggiungimento della maggioranza assoluta (50% + 1) dei votanti.

9. Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto dell'Associazione debbono essere adottate con la presenza dei due terzi degli associati ed il voto favorevole del 50% + 1 dei presenti.

10. Le deliberazioni relative allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione debbono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Titolo IV - Il Consiglio Direttivo ed il Presidente

Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed il reale propulsore delle attività del GAL BARIGADU GUILCER: si compone di minimo cinque e massimo nove soggetti rappresentativi delle parti sociali, allo scopo di garantire snellezza e velocità nell'assunzione delle decisioni.

2. Al fine di garantire la rappresentatività dei partenariati, né le autorità pubbliche, né alcun gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto nell'ambito degli organi decisionali, ai sensi dell'art. 32 par. 2 lett. b del Reg. (UE) n.1303/2013. La composizione del Consiglio Direttivo rispetta la rappresentatività delle categorie di soggetti facenti parte del partenariato.

3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo parteciperà, con funzioni di Segretario, il responsabile della struttura tecnica costituita per garantire l'operatività del GAL e l'attuazione del PdA e dei progetti dallo stesso gestiti. In caso di temporanea indisponibilità del Segretario, il Consiglio Direttivo individuerà al proprio interno un soggetto che ne assumerà temporaneamente le funzioni.

Art. 19 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri lo richiedano;

2. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti;

3. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti con voto palese. In caso di parità prevale il voto

del Presidente;

4. Tutte le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo, nell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite, sono impegnative e vincolanti per i soci coinvolti nei progetti.

5. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è tenuto regolare libro verbale aggiornato dal Segretario e depositato presso la sede legale. I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario medesimo.

Art. 20 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo competono le seguenti funzioni:

. Eleggere al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, **fatta eccezione per la prima nomina, effettuata dagli associati in sede di atto costitutivo;**

- Concretizzare gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- Fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllare l'esecuzione stessa;
- Predisporre il regolamento interno, i regolamenti per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci e dei Forum "Turismo sostenibile" e "Filiere e innovazione" nonché le modifiche dello statuto da proporre all'approvazione dell'assemblea;
- Curare l'assunzione di iniziative e di provvedimenti necessari per il raggiungimento delle finalità previste dallo statuto;
- Deliberare l'ammissione di nuovi soci, da comunicare all'Assemblea per la prima data utile;
- Decidere sugli eventuali investimenti patrimoniali;
- Predisporre, col supporto del responsabile della struttura tecnica, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci;
- Assumere iniziative tese alla migliore organizzazione e ottimizzazione delle modalità di gestione dei rapporti sia con il partenariato sia con gli altri Enti (Ente finanziatore, organi di vigilanza territorialmente competenti, strutture di assistenza tecnica, etc.) per motivi di necessità connessi alla migliore attuazione delle attività progettuali previste;
- Definire il piano di gestione della struttura organizzativa interna nonché l'assunzione di personale o l'assegnazione di incarichi di collaborazione (con procedure di evidenza pubblica) funzionali all'operatività della struttura tecnica del GAL BARIGADU GUILCER;
- Approvare le modalità di attuazione e i bandi per la selezione di interventi attraverso procedure di evidenza pubblica;
- Curare, col supporto della struttura tecnica, la divulgazione del Piano di Sviluppo locale (con particolare riferimento ai destinatari delle varie azioni);
- Seguire, col supporto della struttura tecnica,

l'attuazione delle azioni sul territorio da parte dei soggetti beneficiari delle singole azioni;

- Adottare provvedimenti in condizioni di necessità e urgenza;
- Pianificare e presiedere un'attività periodica di comunicazione con i beneficiari;
- Restituire, con cadenza semestrale, all'assemblea dei partner il resoconto sulle attività del GAL BARIGADU GUILCER;
- Adottare altre deliberazioni non riservate a organi specifici dell'associazione.

Art. 21 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, **fatta eccezione per la prima nomina effettuata dagli associati in sede di atto costitutivo**; durano in carica tre esercizi e possono essere rinnovati una sola volta.

2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

3. In caso di impedimento, assenza o dimissioni del Presidente o del Vice Presidente, deve senza indugio essere convocata l'assemblea degli associati per la nomina dei membri mancanti e gli stessi sono temporaneamente sostituiti dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 22 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. La rappresentanza legale e la firma sociale competono al Presidente e, in sua assenza, al vice presidente.

2. Il Presidente:

- Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e firma i relativi verbali;
- È responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione;
- Vigila sul funzionamento degli organi sociali e svolge nei confronti degli stessi una funzione propositiva;
- Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti;
- Pone in essere tutti gli atti necessari per la formale costituzione del GAL BARIGADU GUILCER e per la sottoscrizione di documenti, protocolli e progetti;
- Svolge tutte le funzioni demandategli dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 - RETRIBUZIONI

1. Ai componenti del Consiglio Direttivo, al Presidente e al Vice Presidente non è dovuto alcun compenso per l'opera prestata, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività associative, purché debitamente documentate e non eccedenti i budget stabiliti dal regolamento interno.

Art. 24 - SEGRETARIO

1. Il responsabile della struttura tecnica di supporto al GAL BARIGADU GUILCER svolge le funzioni di segretario. Assiste il Presidente ed il Consiglio Direttivo nelle attività dell'Associazione. Partecipa alle sedute dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo e ne cura la verbalizzazione.

Art. 25 - REVISORE DEI CONTI

1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore, eletto per tre esercizi dall'Assemblea degli associati e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti e comunque rieleggibile.

2. Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione ai bilanci annuali, accerta la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e procede in ogni momento ad atti di ispezione e controllo.

3. Il Revisore è chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e controllo nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione.

4. Al Revisore, se nominato, è riconosciuto un emolumento annuo, rapportato alle risorse finanziarie gestite direttamente dal GAL BARIGADU GUILCER e determinato dal Consiglio Direttivo nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 26 - CONFERENZA DEI SINDACI E FORUM TEMATICI

1. La Conferenza dei Sindaci e i Forum "Turismo sostenibile" e "Filieri e innovazione dovranno essere consultati obbligatoriamente prima della predisposizione dei Bilanci preventivi. **Le norme per la nomina dei relativi componenti ed il loro funzionamento sono regolati da un Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.**

Titolo V - Funzionamento del Partenariato

Art. 27 - REGOLAMENTO INTERNO

1. Il Consiglio Direttivo, col supporto del responsabile della struttura tecnica, dovrà predisporre un Regolamento Interno per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza sarà obbligatoria per tutti gli associati e che, in particolare, descriva i meccanismi previsti per rispettare le norme in materia di conflitti di interessi e trasparenza nella gestione di fondi.

Art. 28 - FUNZIONAMENTO DEL PARTENARIATO

1. Ciascun partner si impegna a partecipare alle attività progettuali nonché a:

- Compartecipare e governare congiuntamente, raccordandosi costantemente con gli altri associati e con la struttura tecnica, i cui uffici e strutture forniranno il necessario

supporto tecnico ed amministrativo per l'attuazione del progetto;

- Mettere a disposizione le risorse proprie che potranno essere ritenute necessarie per il corretto svolgimento e la migliore riuscita delle attività di competenza riferite alla specifica azione di progetto, nel rispetto delle vigenti normative;

- Assicurare, nel caso ci si avvalga di prestazioni di lavoro dipendente e/ o autonomo, la regolarità contrattuale e di contribuzione stabiliti dai Contratti Nazionali e dagli altri strumenti di contrattazione di secondo livello nonché in materia generale di lavoro, di salvaguardia delle pari opportunità, di tutele delle categorie svantaggiate, di divieto di discriminazioni razziali, religiose o sessuali;

- Relativamente ad ogni componente progettuale di competenza, adottare un sistema contabile distinto con gestione separata da ogni altra propria normale attività ovvero come alternativa, un'adeguata codificazione contabile per una facile rintracciabilità delle spese ed una trasparenza dei costi imputati a servizi e forniture, con adeguato e pertinente sistema di controllo di gestione, correlato alla contabilità generale, al fine di poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo nonché essere in grado di rendicontare nei tempi richiesti, ogni azione completata;

- Predisporre tutti i registri obbligatori, secondo gli schemi e con le indicazioni previste dalla normativa vigente;

- Certificare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale, contabile, previdenziale e del lavoro in generale, le modalità delle spese dirette (spese per il personale, materiale di consumo, attrezzature, servizi, ecc.) effettivamente sostenute e pagate, onde consentire al soggetto referente la disponibilità degli elementi per poter avallare il raggiungimento degli obiettivi unitari del progetto;

- Rispettare le norme concernenti le modalità di rendicontazione delle spese e adottare la modulistica appositamente predisposta e resa disponibile dagli organismi tecnici e di controllo in merito all'attuazione di azioni finanziate con fondi comunitari;

- Esibire la documentazione in originale ogni qualvolta sia richiesta dai competenti organi di controllo comunitari, nazionali e regionali e conservarla per il periodo previsto dall'art. 2220 c.c. e predisporre le condizioni per agevolare il controllo, garantendo la presenza di tutte le persone competenti;

- Partecipare senza oneri aggiuntivi alle attività trasversali previste nel progetto (quali a puro titolo esemplificativo la diffusione dei risultati, la valutazione ed

il monitoraggio, tavoli di coordinamento, le attività transnazionali, realizzazione di reti tematiche, diffusione di buone prassi e impatto sulle politiche nazionali, etc.), anche se promosse dall'Ente finanziatore;

- Fornire i dati di monitoraggio finanziario, fisico, procedurale e qualitativo richiesti dalla struttura tecnica al fine di consentire alla stessa analogo trasferimento di dati richiesti dalle Amministrazioni concedenti, secondo i tempi e le modalità da quest'ultimi stabiliti;

- Certificare o autocertificare la non sussistenza di condizioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata se soggetto privato, ovvero in dissesto finanziario se ente pubblico;

- Porre in essere quant'altro si riterrà opportuno affinché lo svolgimento delle attività dia i migliori risultati.

2. I partner si impegnano inoltre a porre in essere ed assolvere ogni obbligo ed adempimento per quanto di loro spettanza, connesso con i compiti ai medesimi demandati sulla base del presente statuto e/o delle successive modifiche.

Titolo VI - Scioglimento

Art. 29 - CESSAZIONE

1. La cessazione dell'attività dell'Associazione avviene per le cause previste dal codice civile.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea (con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati) che provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri e gli eventuali compensi.

3. L'Assemblea degli associati delibera (con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati) in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad altro Ente o Associazione pubblica o privata avente finalità uguali o analoghe, operante nell'ambito della Regione Sardegna.

Art. 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Fatta eccezione per quanto di competenza dell'autorità giudiziaria, al fine di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Associati e l'Associazione, il Consiglio Direttivo, Revisore, gli organi tecnici e di controllo, il liquidatore od i liquidatori, in dipendenza del presente statuto, verrà nominato un arbitro dal Presidente del Tribunale di Oristano su istanza della parte interessata.

2. Ogni controversia che non venga risolta tramite conciliazione, entro 60 gg dall'inizio della procedura, o nel periodo concordato dalle parti per iscritto se diverso, sarà decisa da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Oristano.

3. L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

Art. 31 - RINVIO

Per quanto non è regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni legislative di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile relativi alle Associazioni, alla normativa speciale anche regolamentare ed europea in materia nonchè alle norme fissate nei regolamenti interni regolarmente approvati.